

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 - 2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO
MISURA 21

Misura 21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19.	
Intervento	Intervento 21.01.01 - Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla crisi di Covid-19. Intervento 21.01.02 - Sostegno a favore di PMI colpite dalla crisi di Covid-19.
Focus Area	Intervento 21.01.01- FA 2A Intervento 21.01.02 - FA 3A
Finalità	Compensare le perdite subite dagli agricoltori e dalle PMI di trasformazione, relativamente ai settori regionali in crisi, attraverso un sostegno diretto a garantire liquidità e a favorire la continuazione dell'attività economica.
Beneficiari	Agricoltori operanti nei settori lattiero e florovivaistico per la produzione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE. Agricoltori che esercitano l'attività agrituristica, le fattorie didattiche e le fattorie sociali. PMI, agricole e non, attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli, ricompresi nell'Allegato I del trattato e relativi al settore vitivinicolo DOP e IGP o lattiero-caseario.
Dotazione finanziaria	Euro 21.000.000,00, di cui: <ul style="list-style-type: none">- Euro 15.000.000 per l'intervento 21.01.01- Euro 6.000.000 per l'intervento 21.01.02
Annualità	2020
Responsabile del Procedimento	Dott. Francesco Chiellino
Contatti	0961/853127-858525 PEC: dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it Mail : f.chiellino@regione.calabria.it ; infopsmisuracovid@regione.calabria.it

Sommario

1. Base giuridica	3
2. Descrizione dell'intervento	3
3. Localizzazione dell'intervento	3
4. Tipologie di intervento	3
5. Beneficiari	4
6. Condizioni di ammissibilità	4
7. Impegni del beneficiario	6
8. Costi ammissibili	6
9. Importi ammissibili e percentuali di sostegno	6
10. Dotazione complessiva della Misura	7
11. Documentazione richiesta in sede di presentazione della domanda di sostegno	7
12. Istruttoria delle domande di sostegno pervenute	7
13. Concessione del finanziamento	8
14. Documentazione richiesta in sede di presentazione della domanda di pagamento	8
15. Decadenza dal sostegno	9
16. Privacy	9
17. Rinvio	9
ALLEGATI	9

1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Regolamento (UE) n. 872/2020

Regolamento (UE) n. 1009/2020

2. Descrizione dell'intervento

Il presente intervento è attivato nell'ambito della misura 21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19".

Obiettivo della presente misura è quello di compensare le perdite subite dagli agricoltori e dalle PMI di trasformazione, relativamente ai settori regionali in crisi¹, attraverso un sostegno diretto a garantire liquidità e a favorire la continuazione dell'attività economica nell'ambito dei seguenti settori:

- a) Lattiero-caseario
- b) Florovivaistico
- c) Vitivinicolo
- d) Agrituristico.

3. Localizzazione dell'intervento

Intero territorio della Regione Calabria

4. Tipologie di intervento

Gli interventi attivati sono i seguenti:

- 1) Intervento 21.01.01-FA 2A – Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla crisi di Covid-19**
- 2) Intervento 21.01.02-FA 3A – Sostegno a favore di PMI colpite dalla crisi di Covid-19**

¹ DGR n.39 del 9 aprile 2020 "Dichiarazione stato di calamità per il comparto florovivaistico, lattiero caseario e agrituristico regionale, a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus (Covid 19)" e DGR 65 del 5 maggio 2020 " D.G.R. n. 39 del 09/04/2020, "Dichiarazione stato di calamità per il comparto florovivaistico, lattiero caseario e agrituristico regionale, a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus (Covid 19)", integrazione con l'inserimento del comparto vitivinicolo".

L'intervento **21.01.01** ha lo scopo di compensare, seppur per una minima parte, le perdite subite dagli **agricoltori** calabresi nei settori lattiero, florovivaistico ed agrituristico dichiarati in crisi, accordando ad ognuno di essi un premio forfettario pari a 7.000 euro.

Per l'entità della crisi prodottasi in conseguenza del Covid 19 si ritiene che il premio massimo comunque non sovracompensi gli agricoltori in crisi e consenta di evitare applicazioni discriminatorie del beneficio. Nel caso in cui le risorse finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare le richieste, la Regione si riserva di applicare ai premi un taglio lineare, uguale per tutti i richiedenti.

Per l'intervento **21.01.02**, **PMI**, agricole e non, attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli dei settori vitivinicolo - DOP e IGP - e lattiero-caseario in crisi - il premio, è rispettivamente fissato in euro 20.000,00 per le PMI del settore vitivinicolo ed in euro 30.000,00 per le PMI del settore lattiero-caseario.

Anche in questo caso, per l'entità della crisi prodottasi in conseguenza del Covid 19 si ritiene che il premio così quantificato comunque non sovracompensi gli agricoltori in crisi e consenta di evitare applicazioni discriminatorie del beneficio. Nel caso in cui le risorse finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare le richieste, la Regione si riserva di applicare ai premi un taglio lineare, uguale per tutti i richiedenti.

Tenuto conto che la finalità della misura è di fornire il più ampio supporto alle aziende colpite dagli effetti del Covid-19 e che tali effetti sono distribuiti in modo omogeneo rispetto ai potenziali beneficiari, non si ritiene che la fissazione di criteri di selezione possa essere utile per una maggiore efficacia della misura. Pertanto, la tipologia di operazione beneficia dell'eccezione di cui all'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

Non è possibile cumulare il premio né tra i diversi settori di crisi né tra i diversi sottointerventi; pertanto, il proponente dovrà optare per un unico sostegno.

5. Beneficiari

Intervento 21.01.01

- agricoltori operanti nei settori lattiero o florovivaistico per la produzione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE.
- agricoltori che esercitano l'attività di agriturismo, fattoria didattica, fattoria sociale.

Intervento 21.01.02

- PMI, agricole e non, attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli, ricompresi nell'Allegato I del trattato e relativi al settore vitivinicolo DOP e IGP o lattiero-caseario. Sono escluse le Grandi Imprese.

6. Condizioni di ammissibilità

Intervento 21.01.01

Sono ammissibili al sostegno della presente misura gli **agricoltori** che rispondono alle seguenti condizioni:

- risultino, alla data del 31 gennaio 2020, attivi ed iscritti alla CCIAA nella sezione speciale agricola;
- risultino, altresì, attivi alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- per quanto attiene gli agriturismi, le fattorie didattiche e le fattorie sociali:
 - risultino iscritti, alla data della presentazione della domanda, come aziende operanti, negli specifici elenchi regionali di riferimento;
 - abbiano effettivamente erogato servizi nell'anno 2019. Tale condizione dovrà essere comprovata all'atto di presentazione della domanda di sostegno allegando, per i servizi svolti, copia del registro dei corrispettivi e/o vendite (DPR n. 633/1972), per come elaborato dal professionista abilitato/CAA/CAF;
- per il comparto lattiero, risultino iscritti alla BDN (banca dati anagrafe zootecnica) – “orientamento produttivo latte”.

Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che, alla data del 31 dicembre 2019, risultino in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, fatta eccezione per:

- microimprese o piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione) già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non destinatarie di aiuti per il salvataggio [*] o aiuti per la ristrutturazione [**].

[*] Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti;

[**] Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.

Intervento 21.01.02

Sono ammissibili al sostegno della misura le **PMI**, agricole e non, che rispondono alle seguenti condizioni:

- risultino alla data del 31 gennaio 2020 attive ed iscritte alla CCIAA nella sezione speciale agricola per le PMI agricole o nella Sezione Ordinaria per le PMI non agricole, con attività esercitata riferibile a uno o più settori in crisi;
- risultino attive alla data della presentazione della domanda di sostegno;
- siano PMI attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli del settore vitivinicolo Dop/Igp e lattiero-caseario ed il cui prodotto trasformato rientri tra i prodotti di cui all'Allegato I del Trattato.

Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che, alla data del 31 dicembre 2019, risultino in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, fatta eccezione per:

- microimprese o piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione) già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non destinatarie di aiuti per il salvataggio[*] o aiuti per la ristrutturazione[**].

[*] Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti.

[**] Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.

7. Impegni del beneficiario

L'intervento non prevede impegni a carico del beneficiario.

8. Costi ammissibili

La misura non prevede il pagamento del sostegno pubblico a fronte di spese sostenute dai beneficiari. Il pagamento è effettuato in modo forfettario secondo le modalità stabilite ai successivi paragrafi.

9. Importi ammissibili e percentuali di sostegno

Intervento 21.01.01

Agli agricoltori è erogato un sostegno forfettario diretto a garantire liquidità e a favorire la continuazione dell'attività economica, pari ad euro 7.000.

Non è prevista la possibilità di cumulare il contributo pubblico nei diversi settori di crisi; per cui, a ciascun agricoltore potrà essere concesso esclusivamente un premio di 7.000 euro.

L'agricoltore che produce ma anche trasforma e commercializza, quale PMI, i prodotti rientranti nell'ambito dei settori oggetto di crisi, dovrà optare per un unico sostegno.

Nel caso in cui le risorse finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare le richieste, la Regione si riserva di applicare ai premi previsti un taglio lineare, uguale per tutti i richiedenti.

Il sostegno rientra nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE.

Il sostegno alle imprese agrituristiche, alle fattorie didattiche o sociali, rientra nel campo di applicazione del Regime Quadro Covid 19 - SA.57021 (2020/N) autorizzato dalla Commissione Europea con Decisione C (2020) 3482 Final del 21 maggio 2020.

Intervento 21.01.02

Alle PMI, agricole e non, attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli dei settori vitivinicolo - DOP e IGP - e lattiero-caseario in crisi - è erogato un sostegno forfettario diretto a garantire liquidità e a favorire la continuazione dell'attività economica fissato rispettivamente in euro 20.000,00 per le PMI del settore vitivinicolo ed in euro 30.000,00 per le PMI del settore lattiero-caseario.

Anche in questo caso, per l'entità della crisi prodottasi in conseguenza del Covid 19 si ritiene che il premio così quantificato comunque non sovracompenzi gli agricoltori in crisi e consenta di evitare applicazioni discriminatorie del beneficio. Nel caso in cui le risorse finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare le richieste, la Regione si riserva di applicare ai premi un taglio lineare, uguale per tutti i richiedenti.

Non è prevista la possibilità di cumulare il contributo pubblico. L'impresa agricola che produce ma anche trasforma prodotti rientranti nell'ambito dei settori oggetto di crisi, dovrà, sulla base della perdita riscontrata, optare per un unico sostegno.

10. Dotazione complessiva della Misura

Per l'attuazione dei previsti interventi è destinata una dotazione complessiva pari ad euro 21.000.000,00 di cui:

- Euro 15.000.000 per l'intervento 21.01.01
- Euro 6.000.000 per l'intervento 21.01.02.

11. Documentazione richiesta in sede di presentazione della domanda di sostegno

La domanda di sostegno dovrà essere corredata da autocertificazione (*Allegato 1*) comprovante il possesso delle condizioni di accesso previste dal bando. Gli agriturismi, le fattorie didattiche, le fattorie sociali, devono allegare copia del registro dei corrispettivi e/o vendite (DPR n. 633/1972), al fine di comprovare la condizione di accesso relativa all'effettiva erogazione dei servizi per come richiesto al punto 6.

Il fascicolo di domanda, completo di tutti gli allegati, dovrà essere caricato sul sistema Sian.

Si rappresenta che le dichiarazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 devono essere complete di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

12. Istruttoria delle domande di sostegno pervenute

Al termine della scadenza per la presentazione delle domande di sostegno, l'Amministrazione procederà alla istruttoria delle domande pervenute e, all'esito, alla pubblicazione della graduatoria provvisoria la cui pubblicazione sul sito www.calabriapsr.it equivarrà a notifica ai proponenti.

Avverso la suddetta graduatoria, entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi, sarà possibile procedere alla presentazione di istanze di riesame, debitamente motivate e documentate, con invio a mezzo Pec al seguente indirizzo dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it

L'Amministrazione si determinerà con graduatoria definitiva entro i successivi 15 giorni lavorativi.

Le domande di sostegno saranno ammesse a contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Nel caso in cui le risorse finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare le

richieste, la Regione si riserva di applicare ai premi un taglio lineare, uguale per tutti i richiedenti.

In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione potrà procedere oltre che alla archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria e ne darà comunicazione all'ARCEA per i successivi atti che si dovessero rendere necessari.

13. Concessione del finanziamento

Preliminarmente alla notifica del provvedimento di concessione l'Amministrazione procederà, laddove pertinente, alle verifiche relative al Regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115).

I provvedimenti di concessione del sostegno, adottati dalle competenti strutture regionali, dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:

- codice Unico di progetto (CUP) che dovrà essere indicato su tutti i documenti amministrativi/contabili relativi allo specifico intervento cui esso corrisponde;
- codici di verifica ai sensi del Regolamento sul Registro Nazionale Aiuti di Stato (se pertinente);
- riferimento all'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti agli atti procedimentali;
- importo e modalità di erogazione del premio
- eventuali prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.
- tempistica prevista per l'invio all'Amministrazione, da parte del beneficiario, del provvedimento di concessione debitamente sottoscritto in segno di accettazione e di eventuali documenti richiesti.

Il provvedimento di concessione dovrà essere sottoscritto, per accettazione, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario interessato ed essere ritrasmesso unitamente alla domanda di pagamento del premio.

14. Documentazione richiesta in sede di presentazione della domanda di pagamento

Successivamente alla notifica della concessione, i beneficiari potranno già presentare, attraverso il sistema Sian, domanda di pagamento, corredata dalla concessione del sostegno sottoscritta e degli eventuali altri documenti richiesti.

La verifica delle dichiarazioni presentate da parte dei funzionari sarà effettuata accedendo alle banche dati disponibili della Pubblica Amministrazione. Tuttavia, ove necessario, la

Regione si riserva di effettuare controlli più approfonditi per la verifica di determinate condizioni di ammissibilità.

Al fine di rispettare la tempistica regolamentare circa il termine massimo del 30 giugno 2021 per effettuare il pagamento del premio, non saranno ritenute ammissibili le domande di pagamento presentate oltre la data del 1 marzo 2021.

15. Decadenza dal sostegno

Il mancato rispetto della tempistica massima prevista per la presentazione della domanda di pagamento equivarrà ad automatica decadenza dal beneficio concesso.

16. Privacy

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - per come modificato dal D.Lgs. del 10.08.2018, n. 101 - e del Reg. (UE) 2016/679, con la partecipazione al presente atto il proponente autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria.

17. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PSR Calabria 2014/2020 ed alle specifiche disposizioni contenute nelle schede di Misura, alle disposizioni procedurali del bando nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.

ALLEGATI.

- Allegato 1 - autocertificazione comprovante il possesso delle condizioni di accesso previste dal bando.